

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE

Noviglio, 18/02/2020

Contratto n. 248 CIG:Z7F2B10143

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

TRA

L'istituto Comprensivo di Noviglio Casarile, cod.fiscale 80141530156, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariagrazia Costantino

E

SCATAMACCHIA MARILINA,

PREMESSE

- VISTO il D.lgs. 165/2001;
- •VISTO che il D.I.n.129 del 2018 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- •VISTO che il progetto screening DSA per la scuola primaria di Noviglio prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;
- •ACCERTATO che nella scuola non sussiste personale con le specifiche competenze professionali richieste disponibile allo svolgimento dell'attività predetta;
- •VISTA la determina n. 709 del 10/12/2019;

SI CONVIENE E SI STIPULA





ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE

il presente contratto di prestazione d'opera professionale le cui premesse costituiscono parte integrante valevole per l'anno scolastico 2019/20, con decorrenza il 24 febbraio 2020 e con termine approssimativo entro la fine delle attività didattiche.

- Art. 1 L'esperta Scatamacchia Marilina, individuata quale esperta a seguito esame delle competenze in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera professionale di esperta di screening DSA (come previsto dal progetto) rivolti agli alunni della scuola primaria di Noviglio n. 11 ore di intervento.
- Art. 2 L'istituto Comprensivo di Noviglio Casarile a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dall'esperta, si impegna a corrispondere il compenso lordo orario di €. 35,00 comprensivi di ogni onere fiscale. Esso verrà liquidato al termine del progetto a seguito acquisizione della dichiarazione di regolare fornitura del servizio da parte del docente responsabile del progetto.
- Art.3 La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperta, che non potrà avvalersi di sostituti, pena la risoluzione del contratto.
- Art. 4 In caso di inadempimento parziale o totale da parte dell'esperto, che non derivi da cause imputabili a questo Istituto e che impedisca il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dal progetto, il dirigente attiverà la procedura di risoluzione del contratto con effetto immediato dandone comunicazione all'interessato tramite posta elettronica certificata. In tal caso, l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di valutare il risarcimento di eventuali danni conseguenti.
- Art. 5 Qualora la prestazione fornita dall'esperto risulti non conforme a quanto previsto dal presente contratto, il dirigente potrà chiedere di ottemperare agli impegni contrattuali nelle modalità e quantità di prestazioni previste, ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza.
- Art. 6 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale salvo quanto previsto dall'art.2, comma 26 della legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'attività svolta e la presenza nei locali della scuola, l'esperto è assicurato dalla polizza responsabilità civile già stipulata dalla scuola per l'a.s. 2019/20.
- Art. 7 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Milano e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del professionista.





ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE

Art. 8 - L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e dell'art.13 del D.LGS 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.

Il contrattista

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Mariagrazia Costantino

(Scatamacchia Marilina)

laviene Scotomoshie



